



PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale del Partito Repubblicano Italiano

in forza della espressa delega, *ad esso conferita dal 50° Congresso Nazionale del Partito Repubblicano Italiano nella seduta statutaria del sette maggio 2022 presso l'Hotel Quirinale in Roma*, appositamente prevista per l'adeguamento dello Statuto alle prescrizioni che venissero richieste dalla Commissione di Garanzia degli Statuti per l'iscrizione nel Registro dei Partiti Politici presso la Camera dei Deputati, rilevato che tali prescrizioni sono pervenute con nota del 7/09/2022, e che pertanto la Segreteria Nazionale ha provveduto alle necessarie modifiche ed integrazioni dello Statuto così come richieste, e pertanto con i poteri delegati ricevuti dal Congresso, oggi 30 Settembre 2023 alle ore 16:30 il Consiglio Nazionale riunito presso la sede della Consociazione PRI di Forlì in Corso della Repubblica n°90/92 sotto la Presidenza degli amici Pietro Currò, Alessandra Ascari Raccagni e Salvatore Piro, visto l'Ordine del Giorno e dopo attenta lettura per singolo articolo ed integralmente, al termine della discussione e degli interventi approva il presente

STATUTO NAZIONALE

Art. 1 Adesione al PRI – Definizioni

Aderiscono al Partito Repubblicano Italiano (in forma abbreviata PRI) donne e uomini, maggiori di sedici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che si riconoscono negli insegnamenti e nella tradizione del pensiero repubblicano di Giuseppe Mazzini e Cattaneo, di Ghisleri, Ugo La Malfa e Spadolini dal 1895 ad oggi; nelle lotte del Risorgimento e della Resistenza e nello sforzo di realizzazione di una società basata sul rispetto dei diritti individuali, sulla responsabilità civica, sulla democrazia come metodo per la scelta del governo; che intendono sviluppare il loro libero pensiero critico nel partito della ragione di cui condividono i valori e lo Statuto. Essi con l'adesione si impegnano a contribuire all'attività del Partito, nel rispetto della disciplina fissata dal presente Statuto. Possono aderire al Partito le associazioni ed enti diversi che ne condividano gli ideali e il programma. Il simbolo del Partito è quello tradizionale, rappresentato da un Cerchio bordato di verde con all'interno una foglia d'edera verde con il lettering PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO che si allega al presente Statuto. Il sopra descritto simbolo del Partito e la denominazione anche in forma abbreviata sono chiaramente distinguibili da qualsiasi partito politico esistente.

La sede legale del Partito Repubblicano Italiano si trova in Roma alla via Euclide Turba n°39; il mutamento della sede può effettuarsi con delibera del Consiglio Nazionale nel rispetto del procedimento previsto dall'art. 4 comma 4 del DL n°149/2013 e delle relative forme di pubblicità, anche nel caso di mutamento nell'ambito dello stesso comune.

Art. 2 Riferimenti internazionali

Il PRI può realizzare collegamenti internazionali, anche permanenti, con partiti e movimenti politici che si ispirano alla tradizione del progresso sociale ed economico, ed ai valori civili e democratici che caratterizzano le democrazie europee ed atlantiche.

Art. 3 Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti hanno nel Partito uguali diritti e doveri. Sono elettori ed eleggibili a tutte le cariche sociali, salvo i casi di incompatibilità previsti dal presente Statuto. Hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica, attraverso tutti gli strumenti di democrazia che consentono l'esercizio di tali attività. Il Partito garantisce pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso alle cariche degli organi del partito. Essi sono tenuti all'osservanza delle deliberazioni, delle direttive e dei regolamenti approvati dalle assemblee e dai Congressi e dagli altri organi statutariamente competenti. I rappresentanti parlamentari si confrontano con la Direzione Nazionale e mantengono le prerogative costituzionali senza vincolo di mandato.

Ogni iscritto ha il dovere di:

- ritirare annualmente la tessera del Partito e di sostenerlo finanziariamente;
- favorire l'ampliamento delle adesioni svolgendo una costante azione politica in tutti gli ambienti in cui opera;
- astenersi da ogni azione o atteggiamento che possa arrecare danno o nocimento al Partito;
- adottare comportamenti rispettosi della dignità e della personalità degli altri iscritti;
- improntare la propria condotta a criteri di irreprensibilità dal punto di vista morale e politico.

La violazione di tali principi, ove rivesta carattere di particolare gravità, è causa di espulsione.

Art. 4 Modalità di iscrizione

L'iscrizione al Partito è individuale, libera e volontaria, e si chiede presentando domanda al Circolo/sezione territorialmente competente della zona ove il richiedente ha la residenza abituale o il luogo di lavoro, oppure in mancanza al Circolo/sezione più vicino. E' possibile iscriversi telematicamente. Eccezionalmente e motivandolo ci si può iscrivere in qualunque Circolo/sezione presente sul territorio nazionale; in questo caso l'organo che riceve la richiesta di iscrizione ne trasmette copia alla sezione territorialmente competente ed agli organi territoriali sovraordinati ed in caso di pareri difformi rimetteranno il caso alla Direzione Nazionale che deciderà sull'iscrizione. La domanda può anche essere presentata direttamente alla Direzione Nazionale attraverso gli strumenti telematici a norma dell'art. 18 comma 8 del presente Statuto. In caso di iscrizione on line, il richiedente deve indicare se intende far parte del Circolo/sezione telematico. In caso contrario la Direzione Nazionale provvede a trasmettere all'organo territoriale competente tutta la documentazione pervenuta. L'iscrizione si formalizza attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo, corredato da copia di documento di identità valido e con il contestuale pagamento della quota di iscrizione annuale. La domanda deve essere sottoposta per l'accettazione al Direttivo del Circolo/sezione entro dieci giorni dalla presentazione e può essere respinta solo per casi di grave indegnità morale, civile o politica. La decisione di accettazione da parte del direttivo è immediatamente esecutiva ai fini dell'iscrizione e determina l'elettorato attivo e passivo dell'iscritto, a meno che due componenti del direttivo o dieci iscritti dello stesso Circolo/sezione non richiedano di sottoporre la stessa all'assemblea, che -in questo solo caso - adotterà la decisione esecutiva. Decorso il termine di 15 giorni senza che sia stata proposta opposizione, la domanda di iscrizione si intende accettata. Contro una eventuale decisione negativa è ammesso il ricorso agli organi territoriali sovra ordinati e, in ultima istanza, alla Direzione Nazionale, che delibera sentiti gli organi del Circolo/sezione competente.

Art. 5 Ammissione in casi particolari

Quando si tratti di ex iscritti al Partito dimissionari o di ex dirigenti o esponenti di altri partiti politici, l'ammissione deliberata dagli organi territorialmente competenti non è definitiva senza la ratifica della Direzione Regionale. Quando si tratti di personalità di rilievo nazionale, la decisione è assunta dalla Direzione Nazionale, con le stesse procedure. La riammissione di ex iscritti già espulsi avviene con la procedura prevista dal comma precedente.

Art. 6 Dimissioni ed esclusione

L'iscrizione al Partito viene meno nei seguenti casi:

- a) per dimissioni, che vanno presentate per iscritto e individualmente al Circolo/sezione;
- b) per il mancato pagamento della tessera annuale entro i termini prescritti dal presente Statuto;
- c) per l'adesione o il sostegno politico-organizzativo accordato ad altro Partito o a movimento che presenti liste concorrenti;
- d) per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare.

Nel caso di cui alla lettera c) la decadenza viene dichiarata con delibera della Direzione competente territorialmente. Coloro che siano stati dichiarati decaduti dalla Direzione Nazionale o espulsi ai sensi della lettera d) e intendano nuovamente iscriversi al Partito hanno l'obbligo, pena la nullità della domanda, di segnalare tale circostanza. Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 Tesseramento

La Direzione Nazionale del Partito - tramite gli organi direttivi del Circolo/sezione - rilascia ogni anno agli iscritti la tessera che ha validità annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno. Ogni iscritto deve versare l'importo della tessera stabilito dal Consiglio Nazionale, nonché i contributi obbligatori aggiuntivi di cui all'art. 53. I nuovi iscritti hanno diritto alla tessera dell'anno in corso. L'elettorato attivo e passivo degli iscritti decorre dalla deliberazione che ha ratificato la loro iscrizione. Non è consentita l'iscrizione contemporaneamente in più Circoli/sezioni. La Direzione Nazionale specifica le modalità per il tesseramento ed eventualmente emana le relative istruzioni, sulla cui applicazione sovrintende il Responsabile Nazionale del Tesseramento. Il rinnovo annuale è un diritto degli iscritti, è automatico con il pagamento della tessera annuale e deve avvenire entro la fine del mese di maggio.

Art. 8 Pubblicità dell'elenco degli iscritti.

L'elenco degli iscritti al Partito deve essere costantemente aggiornato dagli organi preposti. I dati personali degli iscritti, incluso anagrafica, mail e professione, sono raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni previste dallo Statuto del PRI nel rispetto della vita privata e nei limiti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e delle normative successive in materia di gestione ed organizzazione. Il titolare dei dati trattati è il Partito Repubblicano Italiano che lo esercita mediante il Responsabile Nazionale del Tesseramento su delega del Segretario Nazionale. Ogni iscritto ha il diritto di consultare l'elenco degli iscritti del Circolo/sezione al quale appartiene. Ogni dirigente o componente di organo collegiale ha il diritto di consultare l'elenco degli iscritti dei Circoli/sezioni rientranti nel territorio di competenza dell'organo di cui egli fa parte. A tale proposito ogni organismo territoriale deve nominare un responsabile del tesseramento cui le Sezioni devono inviare i riepilogativi degli iscritti così come alla Direzione Nazionale.

Art. 9 Adesioni diverse

Il Partito è aperto alle adesioni di simpatizzanti che, pur non volendo acquisire immediatamente lo status di iscritto, ritengano di poter contribuire alla crescita e alla diffusione del Partito, attraverso la partecipazione ai dipartimenti tematici. Tutti coloro che lo desiderano possono inviare la loro adesione firmata ed accompagnata da una copia del proprio documento di identità, al Circolo/sezione territorialmente competente della zona ove il richiedente ha la residenza abituale o il luogo di lavoro, oppure in mancanza al Circolo/sezione più vicino. Essi saranno iscritti in un apposito "Elenco di Aderenti". A queste persone, qualora lo richiedano, può essere consentito di partecipare alle assemblee dei Circoli/sezioni. Essi possono, su decisione unanime dell'Assemblea degli iscritti, esercitare il solo diritto di elettorato attivo, esclusivamente all'interno del Circolo/sezione territoriale per la elezione degli organi. Non possono esercitare tale diritto per la elezione dei delegati ai congressi degli organi superiori a quelli del Circolo/sezione. L'elenco di Aderenti dovrà essere comunicato alla Segreteria Nazionale dal circolo o sezione territorialmente competente.

Art. 10 Struttura di comunicazione ufficiale

Il sito internet www.partitorepubblicanoitaliano.it è lo strumento di comunicazione ufficiale del Partito Repubblicano. Le comunicazioni che pervengono dagli organi nazionali e sono pubblicate sul sito hanno valore di comunicazione ufficiale nei confronti degli iscritti ed acquistano efficacia a tutti gli effetti di legge. **Sul sito vengono pubblicate tutte le decisioni e provvedimenti degli organismi rappresentativi del Partito** e le notizie relative alle attività del Partito. **Attraverso di esso è assicurata la conoscenza e la trasparenza della gestione economica, ai sensi dell'art.52**

Direttore responsabile del sito è il Segretario Politico. La Voce Repubblicana è il giornale quotidiano ufficiale del Partito che ne è l'editore direttamente od indirettamente. La sua diffusione avviene anche on-line. Il direttore responsabile ed eventuale direttore politico sono nominati dalla Direzione Nazionale su proposta del Segretario nazionale. Il Segretario anche mediante suo delegato può autorizzare l'uso dei social network e le altre forme di aggregazione in rete per la divulgazione di notizie relative alle attività di Partito. L'uso del simbolo del Partito deve essere espressamente autorizzato dal Segretario Politico, che ne è il legale rappresentante.

Agli oneri e spese per il funzionamento ed il mantenimento di tali organi, provvede il Partito Nazionale che procederà alla loro copertura economica con i fondi e le entrate del Partito, ed il relativo conto economico sarà riportato in un capitolo apposito del bilancio del Partito.

TITOLO II

Disposizioni comuni alle strutture del Partito

Art.11 Competenze delle organizzazioni territoriali

I poteri e i compiti degli organi deliberativi, direttivi ed esecutivi delle organizzazioni territoriali, sono fissati dai rispettivi regolamenti in analogia ai poteri ed ai compiti dei corrispondenti organi nazionali del Partito. Salvo quanto previsto per i Circoli/sezioni, gli organi direttivi del Partito durano in carica tre anni e sono eletti mediante presentazione di liste concorrenti, collegate a mozioni, secondo il metodo proporzionale. Le suddette organizzazioni territoriali devono fornire agli iscritti ogni opportuna assistenza nella loro attività politica e nell'espletamento di funzioni pubbliche, svolte in rappresentanza o su designazione del Partito. In analogia con l'art. 41, i regolamenti locali possono prevedere le ipotesi e le modalità per la partecipazione agli Organi collegiali territoriali, con voto consultivo, di personalità di particolare rilievo nello scenario locale e nazionale nonché dei soggetti collettivi di cui all'art. 9.

Art. 12 Principi di rappresentanza

I Congressi nazionali e quelli delle strutture intermedie sono formati dai delegati eletti direttamente dalle assemblee dei Circoli/sezioni, con voto segreto attribuito a liste concorrenti, legate a mozioni, secondo il metodo proporzionale. Il voto è segreto per quanto riguarda i nominativi, palese per le mozioni politiche. Ogni Circolo/sezione ha diritto ad un numero di delegati rapportati ai voti congressuali attribuiti secondo i criteri stabiliti dall'art. 38. Per l'elezione degli organi elettivi delle Federazioni, Unioni e Circoli/sezioni non possono essere introdotte norme regolamentari che escludano la presentazione di liste in grado - per il numero dei voti di cui dispongono i presentatori - di ottenere l'aggiudicazione di almeno un seggio di tali organi. Ai fini della rappresentanza dovrà in ogni caso perseguirsi l'obiettivo di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i sessi, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

Art. 13 Convocazioni in casi particolari

Ove non vengano convocati l'assemblea od il congresso competenti a rinnovarlo, alla convocazione provvede la direzione dell'organo immediatamente superiore o, in mancanza, la Direzione Nazionale. Trascorso un anno dalla scadenza del mandato una metà degli iscritti - per il Circolo/ sezione - o organismi direttivi che rappresentino la metà degli iscritti nel territorio dell'organo da rinnovare, possono convocare l'assemblea od il Congresso, dandone comunicazione alla Direzione Nazionale.

Art. 14 Annullamento dei risultati di assemblee o congressi

In caso di grave violazione di norme statutarie o regolamentari, i risultati delle assemblee e dei congressi di Circolo/sezione, Unione Comunale o Federazioni metropolitane o provinciali possono essere annullati su istanza di qualsiasi iscritto, dalla Direzione Regionale competente per territorio a maggioranza dei componenti, previo parere in diritto del Collegio Nazionale dei Probiviri. Avverso la delibera - ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dall'istanza - qualsiasi interessato può ricorrere alla Direzione Nazionale, la quale decide. In caso di grave violazione di norme statutarie o regolamentari, i risultati del Congresso Regionale possono essere annullati dalla Direzione Nazionale del Partito con maggioranza dei presenti, previo parere, in diritto, dei Probiviri.

Art. 15 Autonomia politica

Alle organizzazioni locali è attribuita autonomia in ordine alle scelte elettorali nei territori di competenza. Tutte le decisioni richiedono comunque comunicazione al Partito Nazionale dei risultati della maggioranza raggiunta in sede decisionale, unitamente al parere della Segreteria Regionale. Il Segretario Nazionale deve investire per la ratifica, nei casi in cui ritenga la decisione in contrasto con l'indirizzo nazionale del Partito, la Direzione Nazionale. In questa ipotesi alla discussione partecipa con diritto di parola un rappresentante dell'organismo territoriale.

TITOLO III – Organizzazione

Art. 16 Gli Organi e le strutture del Partito

Il Partito è organizzato a livello territoriale e nazionale con proprie strutture ed organi **che concorrono alla formazione della volontà ed all'esercizio delle funzioni ordinarie**. Le strutture territoriali sono:

- a) il Circolo/sezione;
- b) l'Unione comunale;
- c) la Federazione metropolitana o provinciale;
- d) la Federazione regionale.

e) I Collegi dei probiviri delle realtà territoriali

Esse, attraverso un proprio Congresso, eleggono la Direzione ed il Segretario.

Sono Organi nazionali:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Direzione Nazionale
- d) il Segretario Politico Nazionale.
- e) L'Amministratore Nazionale**
- f) Il Presidente Nazionale ove eletto**
- g) Il Responsabile Organizzativo Nazionale**
- h) Il Collegio Nazionale dei Probiviri costituito in due Sezioni**
- i) Il Responsabile Nazionale del Tesseramento**
- l) La Commissione Tesseramento**
- m) La Commissione Statuto**

Gli organi nazionali, di norma, si riuniscono a Roma, salvo eccezioni motivate su decisione del Segretario Nazionale

TITOLO IV – Le strutture territoriali

Art. 17 Norme comuni alle strutture territoriali di base

Strutture di base del Partito sono i Circoli/sezioni e, nei casi di pluralità di Circoli/sezioni nello stesso comune, le Unioni Comunali; la Consociazione o Federazione metropolitana o Provinciale; la Federazione Regionale. Nella elezione degli organi rappresentativi e deliberativi di tutte le strutture territoriali e nella predisposizione delle liste per tale elezione dovrà in ogni caso essere assicurata la presenza nel Direttivo di eventuali posizioni di minoranza, la cui determinazione ed individuazione dovrà essere proporzionale alla effettiva rappresentatività della stessa tra gli iscritti al Partito. Nella individuazione dei candidati nelle liste collegate alle mozioni dovrà perseguirsi l'obiettivo di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i sessi in attuazione dell'art. 51 della Costituzione; a tal fine è prevista una riserva fino al 20% per entrambi i sessi onde garantirne la pur minima presenza nel Direttivo

Art. 18 Tipologia del Circolo/sezione

I Circoli/sezioni sono territoriali e telematici. Ai Circoli/sezioni territoriali partecipano tutti gli iscritti e aderenti che vivono abitualmente su quel territorio. Il Circolo/sezione territoriale partecipa a tutti i congressi di cui al presente Statuto secondo le modalità in esso previste.

Art. 18/ Bis Iscrizione Telematica

E' consentito il pagamento della tessera d'iscrizione diretta per via telematica, ed il successivo smistamento alla sezione territoriale competente; l'iscritto è soggetto alle norme ordinarie del presente Statuto. L'iscrizione telematica è finalizzata a consentire la partecipazione di tutti gli iscritti, anche residenti all'estero, che, non potendo garantire la propria presenza fisica alle attività, intendono contribuire alla sua crescita attraverso gli strumenti telematici.

Per il Coordinamento e la gestione, l'iscrizione viene gestita da un Responsabile nominato dal Segretario Nazionale

A. Il Circolo/Sezione

Art. 19 Compiti

Il Circolo/sezione costituisce l'unità organica di base per l'azione politica repubblicana. Rappresenta il Partito nel territorio di sua competenza. Il Circolo/sezione partecipa alla vita politica ed amministrativa locale; decide in ordine ai problemi che rientrano nella sua sfera di competenza territoriale, nell'ambito dell'indirizzo politico generale del Partito; contribuisce, nei modi previsti dallo Statuto, alla determinazione dell'indirizzo politico stesso. Essa promuove l'attività di dibattito e di formazione per gli iscritti e propaganda il programma e la linea politica del Partito. Con la sua attività e con gli strumenti organizzativi adeguati, il Circolo/sezione promuove l'incontro e la collaborazione con le diverse istanze che si ricollegano alla cultura, alle ispirazioni politiche e sociali, alle tradizioni sindacali della democrazia laica e progressista; indice, almeno una volta all'anno, un'assemblea aperta a tutti i cittadini residenti nel suo territorio.

Art. 20 Costituzione

L'ambito del Circolo/sezione coincide, di norma, con quello del comune. Il Circolo/sezione del PRI può essere costituito con un numero di iscritti non inferiore a dieci. Nei comuni ove già esiste un Circolo/sezione del Partito, tale numero è elevato a quindici. Per la costituzione di un Circolo/sezione i promotori dovranno redigere un verbale da trasmettere alle strutture territoriali sovraordinate e alla Direzione Nazionale. In caso di mancato riconoscimento entro 15 giorni da parte dell'organismo immediatamente superiore delibera la Direzione regionale. In mancanza, delibera entro i 15 giorni successivi la Direzione Nazionale.

Art. 21 Assemblea o Congresso

Il massimo organo del Circolo/sezione è il Congresso o l'assemblea generale. Questo approva il regolamento e fissa la denominazione ed elegge il Comitato Direttivo ed il Segretario. Gli iscritti vi partecipano con voto deliberativo. Non sono ammesse deleghe. Il Congresso o l'assemblea generale è sovrana, nell'ambito delle sue competenze, in materia di attività e di orientamento del Circolo/sezione, elegge il Comitato direttivo e i delegati dei Circoli/sezioni ai congressi. Le votazioni hanno luogo subito dopo la conclusione del dibattito. Un terzo degli iscritti all'epoca dell'ultima assemblea ha diritto di convocarla in qualsiasi tempo su un ordine del giorno determinato, con un preavviso di trenta giorni.

Art. 22 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo del Circolo/sezione promuove e cura l'attività politica e le direttive dell'assemblea; convoca il Congresso o l'assemblea generale; elegge, ove non già fatto, il Segretario che rappresenta il Circolo/sezione, ed affida ai suoi componenti incarichi specifici di lavoro e la responsabilità di particolari settori. I rappresentanti durano in carica tre anni. Ne fanno parte di diritto e con voto deliberativo, i consiglieri comunali repubblicani iscritti.

La convocazione del Comitato direttivo è di competenza del Segretario. Esso si riunisce, altresì, entro il termine massimo di dieci giorni, quando ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione di uno specifico ordine del giorno, almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 23 Gruppi

Quando in una località si abbia un numero di iscritti inferiori a 10, ma non inferiore a 3, essi si costituiscono in gruppo, con le modalità previste per la costituzione del Circolo/sezione. Ai fini delle rappresentanze congressuali e del coordinamento dell'attività, il gruppo deve essere aggregato ad un Circolo/sezione vicino, con decisione dell'organismo immediatamente superiore, sentito il gruppo stesso. Gli iscritti del gruppo designano ogni anno un delegato che li rappresenta e ne coordina l'attività ed è membro di diritto, con voto consultivo, del direttivo del Circolo/sezione a cui il gruppo è aggregato. Non hanno effetto, ai fini dei congressi, gli spostamenti di aggregazione deliberati e le nuove aggregazioni proposte dopo che sono stati indetti. Un gruppo, regolarmente costituito, quando raggiunge i dieci iscritti si costituisce in Circolo/sezione.

Art. 24 Scioglimento di Circolo/sezione

Nei casi di gravi e ripetute violazioni statutarie e di carenze funzionali, un Circolo/sezione può essere sciolto, anche a seguito di denuncia di un iscritto o di un organo. Allo scioglimento provvede la Direzione Regionale competente previo avvio di procedimento di contestazione degli addebiti che garantisca il contraddittorio. Trascorsi trenta giorni dalla denuncia, in caso di mancata delibera della Direzione Regionale, provvede la Direzione Nazionale. Dopo il termine indicato e sentita la Direzione dell'Organismo superiore competente, la Direzione Regionale, a maggioranza dei componenti, può deliberare lo scioglimento. In caso di urgenza, vista la gravità delle violazioni, vi può provvedere direttamente il Segretario Nazionale, salvo ratifica della Direzione stessa. In tal caso nomina un commissario il quale è anche consegnatario dei beni e degli archivi ed effettua le operazioni necessarie per la ricognizione constatando l'eventuale tesseramento da trasmettere alla Direzione Nazionale. Ove esistano le condizioni il commissario ricostituisce il Circolo/sezione con le modalità dell'art.20, ovvero aggrega gli iscritti che ne facciano richiesta in un gruppo. La delibera di cui al 4° comma è esecutiva, salvo le facoltà di ricorso. La Federazione competente può chiedere alla Direzione Nazionale la sospensione di tale esecutività. Avverso la delibera di scioglimento è dato ricorso direttamente al Collegio Nazionale dei Probiviri nei suoi due gradi da parte di iscritti od organi interessati.

B. L'Unione Comunale

Art. 25 Costituzione

Nei comuni ove esistono più Circoli/sezioni deve comunque essere costituita l'Unione Comunale. Le modalità per la prima costituzione dei suoi organi, qualora i Circoli/sezioni interessati non provvedano direttamente, sono fissate dalla Federazione competente.

Art. 26 Compiti

Compiti dell'Unione Comunale sono: la rappresentanza del Partito e la propaganda a livello del comune; la determinazione dell'indirizzo repubblicano sulle questioni di interesse locale di competenza del Consiglio comunale o connesse con l'attività di questo; la razionalizzazione dei Circoli/sezioni presenti nel comune; ogni altro compito di carattere organizzativo ad essa delegato da altri organi del Partito.

Art. 27 Organi

Sono organi dell'Unione Comunale: il Congresso, la Direzione, il Segretario ed Il **Collegio dei Probiviri**. Il Congresso elegge la Direzione e questa, nel proprio seno, il segretario e su proposta il Comitato esecutivo. Sono componenti di diritto della Direzione dell'Unione Comunale, con voto consultivo: i consiglieri comunali; i componenti dei consigli di circoscrizione; i consiglieri repubblicani della Provincia e della Regione, i parlamentari e i componenti del Consiglio Nazionale del Partito iscritti in un Circolo/sezione del comune. La Direzione può nominare delle commissioni di studio per materie specifiche o gruppi di lavoro per problemi particolari, anche con la partecipazione di esperti nei settori. Le commissioni hanno carattere consultivo e rispondono del loro operato agli organi deliberativi dell'Unione Comunale. La Direzione dell'Unione ha facoltà di invitare alle proprie riunioni, con diritto di parola, per specifici punti all'ordine del giorno, iscritti al Partito o simpatizzanti. Il Congresso dell'Unione Comunale è convocato ordinariamente ogni tre anni dalla Direzione e, straordinariamente, quando la stessa Direzione lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un quarto dei Circoli/sezioni che rappresentino almeno un quinto degli iscritti all'Unione Comunale. La convocazione del direttivo è competenza del Segretario dell'Unione. Si applica il disposto dell'art. 22, terzo comma

C) La Federazione metropolitana o provinciale

Art. 28 Costituzione

Le Federazioni metropolitane si costituiscono in quelle zone dove sono state istituite le città e le aree metropolitane e coincidono con il territorio dell'area metropolitana. Le Federazioni provinciali coincidono normalmente con il territorio provinciale.

Art. 29 Compiti

Compiti della Federazione metropolitana e provinciale sono: la rappresentanza del Partito nell'ambito territoriale di sua competenza con l'impegno di promuovere le attività politiche, organizzative e di propaganda, nonché studi ed iniziative intese allo sviluppo sociale ed economico del territorio; il coordinamento, lo stimolo e controllo politico e amministrativo delle attività dei Circoli/sezioni e il loro collegamento costante con gli organi regionali e nazionali del Partito; il riconoscimento di nuovi Circoli/sezioni entro i termini e con le modalità previste dall'art. 20 del presente Statuto.

Art. 30 Organi

Organi della Federazione metropolitana e provinciale sono il Congresso che elegge la Direzione, la quale a sua volta elegge nel proprio seno il Segretario, che la rappresenta, Il **Collegio dei Probiviri** e gli altri componenti del Comitato esecutivo e nomina, eventualmente, il Presidente, le commissioni consultive di studi per le materie specifiche o i gruppi di lavoro per problemi particolari. Per la convocazione della Direzione della Federazione metropolitana e provinciale si applica il disposto dell'art. 22, terzo comma. I parlamentari e i consiglieri regionali e provinciali eletti nell'ambito territoriale di competenza della Federazione, i sindaci iscritti al PRI, i componenti del Consiglio Nazionale del Partito iscritti ad un Circolo/sezione appartenente al territorio, sono componenti di diritto della direzione con voto consultivo. Possono essere invitati ai lavori della Direzione, con voto consultivo e per singoli punti all'ordine del giorno, iscritti al Partito o simpatizzanti che abbiano specifiche competenze o conoscenze in relazione agli argomenti posti in discussione

Art. 31 Congresso

Il Congresso della Federazione è convocato ordinariamente dalla Direzione, su proposta del Segretario, ogni 3 anni, e straordinariamente quando la stessa Direzione lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un quarto dei Circoli/sezioni, che rappresentino comunque almeno un quinto degli iscritti al Partito nell'ambito territoriale competente. Il Congresso approva il regolamento della Federazione. Ai fini della determinazione della rappresentanza si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Congresso Nazionale.

D) La Federazione Regionale

Art. 32 Compiti

Compiti della Federazione Regionale sono: la rappresentanza del Partito nella regione; la determinazione dell'atteggiamento repubblicano sulle questioni riguardanti l'attività dei Consigli Regionali e i problemi con questa connessi, e, in particolare, degli indirizzi di politica regionale per le organizzazioni del Partito operanti nel suo ambito territoriale e per gli iscritti investiti di cariche negli organi elettivi o negli Enti della Regione, il coordinamento, ai fini della politica regionale e della presenza propagandistica ed organizzativa del Partito, dell'attività delle Federazioni metropolitane e provinciali; eventuali iniziative integrative delle medesime. Le Federazioni regionali devono svolgere la loro attività politica in sintonia con le decisioni della Direzione Nazionale sui temi relativi ai contenuti e alle alleanze. Eventuali divergenze vanno chiarite tempestivamente e su richiesta in apposita convocazione della Direzione Nazionale.

Art. 33 Organi

Organi della Federazione Regionale sono il Congresso regionale; la Direzione Regionale ed Il **Collegio dei Probiviri**, che sono eletti dal Congresso; il Segretario regionale. La Direzione Regionale elegge il segretario regionale, cui compete la rappresentanza del Partito nella regione e su sua proposta un Esecutivo; eventualmente un Presidente e commissioni di studio o gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche tematiche di rilievo regionale. L'Esecutivo regionale può affidare a propri componenti la responsabilità di settori di lavoro. Per la convocazione della Direzione Regionale si applica il disposto dell'art. 22, terzo comma. Sono componenti di diritto della Direzione Regionale, con voto consultivo, i parlamentari e i consiglieri regionali eletti nella regione; i componenti del Consiglio Nazionale del Partito iscritti in un Circolo/sezione della regione; i sindaci repubblicani di comuni capoluogo di provincia o con oltre 5 mila abitanti; i segretari delle Federazioni Metropolitane e provinciali.

Art. 34 Congresso

Il Congresso Regionale è convocato ordinariamente ogni tre anni dalla Direzione su proposta del Segretario, e straordinariamente quando essa lo ritenga opportuno, oppure venga richiesto da almeno un quarto delle Federazioni Metropolitane e provinciali, rappresentanti almeno un quinto degli iscritti ai Circoli/sezioni nell'ambito della Federazione Regionale. I regolamenti regionali fissano le norme di svolgimento dei congressi e di scelta dei delegati. Ai fini della determinazione della rappresentanza si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Congresso Nazionale.

TITOLO V - Gli organi nazionali

Art. 35 Organi nazionali

Sono organi nazionali del Partito: il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale ed il Segretario Politico Nazionale. **L'Amministratore Nazionale, Il Presidente Nazionale, Il Responsabile Organizzativo Nazionale, Il Collegio Nazionale dei Proibiviri costituito in due Sezioni, Il Responsabile Nazionale del Tesseramento, La Commissione Tesseramento e La Commissione Statuto.**

A. Congresso Nazionale

Art. 36 Competenze

Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano del Partito. Definisce gli indirizzi generali della politica repubblicana. Il Congresso esamina l'attività politica, organizzativa ed amministrativa svolta dagli organi nazionali del Partito, delibera sui programmi e sull'organizzazione generale del Partito, sui provvedimenti amministrativi e finanziari, elegge il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Proibiviri, adotta le delibere previste dallo Statuto. Ad esso è riservato in via esclusiva e senza possibilità di delega il potere di deliberare in ordine alla denominazione ed al simbolo del Partito, con una maggioranza qualificata dei due terzi non riducibile né in alcun modo diversamente strutturata.

Art. 37 Convocazione e ordine del giorno

Il Congresso Nazionale è convocato ordinariamente non oltre tre anni dal precedente. La convocazione viene fatta, su proposta della Direzione Nazionale, dal Consiglio Nazionale, che ne stabilisce l'ordine del giorno, la data e la località. Il Congresso dovrà essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno cinque Direzioni Regionali, o le Direzioni di tante Federazioni metropolitane e provinciali che rappresentino comunque almeno un quinto degli iscritti. Può essere altresì convocato straordinariamente con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale, anche se la convocazione non figuri all'ordine del giorno. Nell'ordine del giorno del Congresso dovranno essere inseriti anche gli argomenti concordemente proposti da almeno cinque Direzioni Regionali o da tante Federazioni metropolitane e provinciali che rappresentino almeno un quinto degli iscritti. Tali proposte debbono pervenire alla Direzione Nazionale prima della pubblicazione dell'ordine del giorno. L'annuncio di convocazione del Congresso ordinario deve essere dato almeno **tre** mesi prima della data fissata per il suo svolgimento, e le relazioni debbono essere pubblicate sul sito del Partito, e si hanno per inviate ai Circoli/sezioni insieme con l'ordine del giorno, almeno un mese prima. Al Congresso può essere decisa dalla maggioranza dei delegati anche la discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Congresso sarà presieduto da un ufficio di Presidenza, eletto all'inizio dei lavori, che avrà cura di far redigere, sotto la sua responsabilità, il verbale con la trascrizione integrale delle deliberazioni. E' consentita la conservazione dei lavori anche mediante registrazione, da

effettuarsi sempre sotto il controllo dell'Ufficio di Presidenza. Ove il mandato del Consiglio Nazionale sia già scaduto da 3 anni, 5 Direzioni Regionali che rappresentino la metà degli iscritti di tutto il Partito, con deliberazioni, a maggioranza dei componenti, delle rispettive direzioni, potranno convocare il Congresso per il rinnovo degli organi nazionali del Partito.

In tal caso la convocazione dovrà essere diramata e trasmessa dal Segretario della Federazione Regionale avente maggior numero di iscritti, allegando alla convocazione copie delle conformi delibere delle Direzioni Regionali convocanti. Quando il Congresso viene convocato prima della scadenza naturale dei tre anni, tutti i termini e gli adempimenti sono ridotti alla metà se non sono diversamente stabiliti dal Consiglio Nazionale che può delegare la Direzione Nazionale, che decide con i poteri del Consiglio.

Art. 38 Delegati e criteri di rappresentanza

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati delle assemblee di sezione secondo i principi contenuti nell'art. 12.

A tutti i fini congressuali, i voti di ogni sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti. I voti vengono assegnati previa verifica della regolarità del pagamento attestata dall'Amministratore Nazionale, dal Responsabile Nazionale del Tesseramento.

Ai voti congressuali attribuiti alla sezione, si aggiungono il numero degli iscritti ai gruppi ad essa aggregati, come dinanzi calcolati, di ciascun comune dove ogni gruppo è ubicato. Qualora una o più mozioni di minoranza raccolgano almeno il 15% dei voti validi, hanno diritto ad un delegato ed i voti sono ripartiti con il metodo proporzionale.

Le sezioni possono essere rappresentate anche da iscritti di altre sezioni della stessa Federazione Regionale. Un delegato può ricevere più deleghe purché la somma dei voti congressuali complessivi rappresentati non superi il numero massimo di cento.

Art. 39 Computo delle tessere

Agli effetti del Congresso Nazionale, dei Congressi Regionali, di Federazione metropolitana e provinciale, di Unione Comunale il tesseramento ai fini della rappresentanza è riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverso deliberato del Consiglio Nazionale. Il tesseramento che fa testo è quello che risulta dalle tessere pagate entro tale mese, il cui riscontro sia pervenuto alla Direzione Nazionale entro il mese successivo. Se il congresso avviene successivamente alla data del 30 giugno, esso si celebra sulla base delle tessere dell'anno in corso pagate e dei riscontri inviati alla Direzione Nazionale entro il termine che sarà fissato dal Consiglio Nazionale, precedente alla data del Congresso. Il Responsabile Nazionale del Tesseramento, successivamente alla lettera di convocazione del congresso, dovrà comunicare a tutti i responsabili dei Circoli/sezioni il riepilogo dei voti congressuali spettanti a ciascuno di essi. Gli iscritti la cui domanda di iscrizione sia stata regolarmente approvata sono ammessi al voto anche se non siano in possesso della tessera per causa da loro non derivante. I nuovi Circoli/sezioni partecipano ai Congressi se la loro costituzione è stata ratificata almeno 60 giorni prima della data dei Congressi, e la loro rappresentanza congressuale è determinata comunque sulla base degli iscritti risultanti 60 giorni prima della data dei Congressi.

B. Consiglio Nazionale

Art. 40 Competenze

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberativo politico del Partito, tra un Congresso Nazionale ed il successivo. **Dura in carica tre anni.** Decide le linee e gli orientamenti dell'attività politica e organizzativa del Partito, in conformità all'indirizzo politico e ai deliberati del Congresso nazionale. Elege con votazioni separate il Segretario e su sua proposta la Direzione Nazionale, ed eventualmente il Presidente. Elege la Commissione Statuto e la Commissione Tesseramento. Convoca il Congresso Nazionale.

Ratifica la nomina dell'Amministratore Nazionale del Partito, del Responsabile Organizzativo Nazionale e del Responsabile Nazionale del Tesseramento. Ove lo ritenga, elegge il Presidente del Partito, su proposta avanzata dal Segretario Nazionale o da almeno 10 consiglieri nazionali aventi diritto al voto deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno un terzo dei componenti effettivi. In seconda convocazione la deliberazione è valida con la presenza di almeno un quinto dei consiglieri. Può delegare alla Direzione Nazionale compiti e funzioni di sua pertinenza. Quando la Direzione agisce su delega del Consiglio le sue decisioni non sono soggette a ratifica successiva essendo assunte con pienezza dei poteri.

Art. 41 Composizione

Il Consiglio Nazionale si compone di un numero di componenti effettivi pari a 100. I candidati sono collegati alla mozione congressuale con liste bloccate e sulla cui base si procede poi alla ripartizione degli stessi con le modalità di cui all'art. 42.

In ogni caso il calcolo del quorum resta fissato sui componenti effettivi eletti dal Congresso. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi, il Consiglio procede alla sostituzione che avviene su proposta del Segretario Nazionale e con il voto favorevole di almeno la metà dei Consiglieri.

Sono altresì componenti di diritto, con voto consultivo e se iscritti al PRI:

aa) gli ex Segretari del Partito e gli ex Presidente del Partito

a) i segretari delle Federazioni regionali;

b) i deputati e i senatori iscritti;

c) gli ex-parlamentari iscritti;

d) i parlamentari europei repubblicani;

e) il direttore responsabile del giornale ufficiale del Partito;

f) fino a tre rappresentanti della Federazione Giovanile Repubblicana;

g) fino a tre rappresentati del Movimento Femminile Repubblicano;

Il Consiglio Nazionale, a maggioranza, può chiamare a far parte del Consiglio stesso, con voto consultivo, sino a trenta personalità della cultura e studiosi di alta competenza e qualificazione, anche non iscritti al Partito. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, ha altresì facoltà di invitare a partecipare ai lavori, per singoli specifici punti dell'ordine del giorno, iscritti o simpatizzanti del Partito che, per la loro qualificazione culturale e professionale o per l'attività svolta nelle organizzazioni affiliate, siano in grado di portare un elevato contributo alla conoscenza e alle risoluzioni dei problemi in discussione. I componenti del Consiglio Nazionale sono dichiarati decaduti, previa comunicazione, con deliberazione della Direzione Nazionale se assenti senza giustificato motivo per tre sedute.

Art. 42 Mozioni e liste

Per le elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale, il Congresso Nazionale vota su liste concorrenti presentate da non meno di 10 delegati, complessivamente rappresentanti non meno del 10 % della cifra dei voti congressuali complessivi approvati dall'ufficio verifica poteri. Ogni lista deve essere collegata con una mozione politica conclusiva del Congresso indicante altresì il numero totale dei componenti del Consiglio da eleggere e la lista dei candidati, e non potrà contenere un numero di candidati maggiore di quello dei componenti da eleggere. Non è ammessa la candidatura in più di una lista. Ogni delegato vota la mozione e la lista collegata apportando ad essa tanti voti quanti ne rappresenta. I posti elettivi del Consiglio Nazionale vengono ripartiti fra liste bloccate concorrenti proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna.

Nel caso di presentazione di più mozioni e liste collegate, alla lista che ottenga la maggioranza dei voti espressi verrà comunque attribuito il 60% dei componenti secondo la determinazione del loro numero totale nella stessa mozione indicato.

Nella predisposizione delle liste dovrà in ogni caso essere assicurata la presenza nel Consiglio di eventuali posizioni di minoranza, la cui determinazione ed individuazione dovrà essere proporzionale alla effettiva rappresentatività della stessa tra gli iscritti al Partito. Nella individuazione dei candidati nelle liste collegate alle mozioni dovrà perseguirsi l'obiettivo di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i sessi in attuazione dell'art. 51 della Costituzione; a tal fine è prevista una riserva pari al 20% per entrambi i sessi onde garantirne la pur

minima presenza nel Consiglio. Le liste sono bloccate.

Pertanto:

- non sono ammesse preferenze al loro interno;
- le stesse non potranno contenere nominativi in numero superiore a quello da eleggere;
- verranno proclamati eletti, fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista, i candidati in ordine di lista.

Art. 43 Convocazioni

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Segretario Nazionale e si riunisce ordinariamente tre volte l'anno; straordinariamente, quando lo ritenga necessario la Direzione Nazionale ovvero lo richiedano un quarto dei componenti elettivi del Consiglio o non meno di tre Federazioni Regionali, che rappresentino, comunque, almeno un sesto degli iscritti al Partito. In questi casi il Consiglio dovrà essere convocato dal Segretario Nazionale entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta. Ove il segretario non adempia, la convocazione sarà effettuata dal Presidente del Partito o, in sua mancanza, dal Consigliere anziano tra i sottoscrittori oppure dal Segretario Regionale della Federazione con il maggior numero di iscritti. Le sedute del Consiglio si tengono di norma a Roma, ma il Segretario o la Direzione Nazionale, con provvedimento motivato, può disporre una diversa località di riunione. Tra la convocazione e la data della seduta debbono intercorrere almeno 3 giorni; tale termine è di 5 giorni in caso di convocazione fuori sede; in caso di particolare gravità od urgenza la convocazione può essere ad horas.

C. Direzione Nazionale

Art. 44 Competenze

La Direzione Nazionale è organo esecutivo del Partito. **Dura in carica di regola tre anni, ma in caso di dimissioni o sfiducia del Segretario Nazionale decade con esso.** Dà seguito alle delibere del Congresso e del Consiglio Nazionale; in conformità ad esse cura e dirige l'attività politica e sovrintende a quella organizzativa del Partito; vigila sull'esatta osservanza dello Statuto; coordina e prevede l'attività delle organizzazioni periferiche. Approva il bilancio del Partito predisposto dall'Amministratore Nazionale e certificato da professionista certificatore o società di certificazione esercitando la funzione di controllo ed assicurando la piena trasparenza della gestione economico-finanziaria; coordina e controlla l'attività mediatica del Partito, in particolare del sito ufficiale e de "La Voce Repubblicana". Le pubblicazioni nazionali, edite a nome e a cura delle organizzazioni del Partito, debbono essere autorizzate dalla Direzione Nazionale. Nomina su proposta del Segretario Politico l'Amministratore Nazionale, **il Segretario Organizzativo Nazionale ed il Responsabile Nazionale del Tesseramento.** La Direzione può essere integrata, **ma non** oltre il numero fissato ex articolo **45**, qualora il Consiglio Nazionale lo deliberi a maggioranza. Può fissare l'ordine del giorno del Consiglio Nazionale. Decide con i poteri del Consiglio quando delibera su delega dello stesso.

Art. 45 Composizione

Il numero dei componenti della Direzione Nazionale è determinato in 35 (*Trentacinque*). I componenti della Direzione Nazionale vengono eletti su proposta del segretario a voto palese tra i componenti del Consiglio Nazionale aventi voto deliberativo. Con l'obiettivo di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i sessi in attuazione dell'art. 51 della Costituzione è prevista una riserva pari al 10% per entrambi i sessi Oltre il numero fissato, ne sono componenti effettivi, i deputati repubblicani al Parlamento Europeo, i parlamentari repubblicani in carica. Sono componenti di diritto con voto consultivo, se non ne fanno parte a titolo elettivo, il Direttore Responsabile del giornale ufficiale del Partito e del sito, il Segretario della Federazione Giovanile Repubblicana o suo delegato e la Segretaria del Movimento Femminile Repubblicano o sua delegata. E' facoltà della Direzione Nazionale invitare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di specifici argomenti, parlamentari iscritti al PRI ed esperti di particolare qualificazione che siano in grado di portare un contributo alla conoscenza dei problemi in discussione. La Direzione Nazionale determina altresì, su proposta del Segretario, i settori, i dipartimenti e gli uffici necessari al funzionamento politico e organizzativo del Partito attribuendone la responsabilità ad amici scelti anche al di fuori della Direzione medesima.

Art. 46 Commissioni e gruppi di studio

Presso la Direzione Nazionale sono costituite, con attribuzioni consultive, commissioni di studio per materie specifiche e possono essere formati gruppi di studio transitori per singoli problemi. Possono essere chiamati a farne parte iscritti e simpatizzanti di particolare esperienza e competenza. Le commissioni sono nominate dopo ogni Congresso dalla Direzione Nazionale e sottoposte per conferma al primo Consiglio Nazionale successivo alla nomina. Esse inviano pareri, anche di propria iniziativa, alla Direzione Nazionale che può invitarle a riferire direttamente al Consiglio Nazionale. La Direzione indica per ciascuna Commissione un coordinatore che fa capo alla Segreteria Nazionale del Partito.

Art. 47 Adunanze

La Direzione Nazionale si riunisce anche in modalità telematica di norma da sei a dieci volte all'anno, su convocazione del Segretario politico; straordinariamente, e comunque per decisione dello stesso, su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione della Direzione deve aver luogo entro cinque giorni lavorativi dalla formulazione della richiesta.

E. Segretario Politico

Art. 48 Competenze

Il Segretario ha la rappresentanza politica e legale del Partito; convoca il Consiglio Nazionale; convoca e, di norma, presiede la Direzione Nazionale; dà esecuzione ai deliberati di questa; mantiene i contatti con i parlamentari, cura il lavoro di direzione politico - organizzativa del Partito. Nomina eventualmente uno o più vicesegretari attribuendone le deleghe. Propone per la nomina l'Amministratore Nazionale, Il Responsabile Organizzativo Nazionale, il Responsabile Nazionale del Tesseramento. Può avvalersi nell'esercizio della funzione di un Comitato di Segreteria eletto, su proposta del Segretario Nazionale, dalla Direzione del Partito. Al Segretario è devoluta la firma e la rappresentanza verso terzi relativamente agli atti impegnativi deliberati dalla Direzione e dal Consiglio Nazionale. Al Segretario e all'eventuale Comitato di Segreteria sono demandati tutti i compiti espressamente non riservati ad altri organi nazionali del Partito. Per ragioni di funzionalità la Direzione Nazionale può delegare al Segretario Nazionale ogni materia di propria competenza, salvo ratificarne l'operato. Ove le competenti Direzioni locali non provvedano alla convocazione dei rispettivi congressi alle scadenze previste, provvede l'organo immediatamente superiore entro novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Segretario Nazionale, sentito l'eventuale Comitato di Segreteria, nomina un commissario perché proceda agli adempimenti necessari con tutti i poteri relativi. Con proprio provvedimento motivato può procedere al commissariamento delle strutture territoriali; avverso tale decisione può essere presentato ricorso alla Direzione Nazionale, ove la stessa non sia stata già chiamata a decidere sulla questione

Art. 49 Il Presidente, il Responsabile Organizzativo Nazionale ed il Responsabile Nazionale del Tesseramento

- a) **il Presidente del Partito viene eletto dal Consiglio Nazionale;** qualora eletto, presiede le riunioni del Consiglio Nazionale ed è componente di diritto della Direzione.
- b) **Il Responsabile Organizzativo Nazionale** coadiuva e collabora con il Segretario Nazionale, seguendo le sue direttive, in tutte le attività collegate all'Organizzazione delle strutture territoriali e degli organi di Partito, al fine di rendere l'azione di tutte le componenti unitaria e coesa; esplica la sua funzione anche nei confronti delle strutture collegate, quali il MFR e la FGR; sovrintende a tutti gli aspetti organizzativi del Partito ed ai collegamenti tra le diverse organizzazioni territoriali; **Allo stesso sono demandate tutte le funzioni previste dallo Statuto o delegate dalla Segreteria Nazionale.**
- c) **Il Responsabile Nazionale del Tesseramento** sovrintende e controlla tutti gli atti relativi agli iscritti al Partito; Presiede la Commissione Tesseramento ed attesta la regolarità formale dell'iscrizione, restando quella contabile di competenza dell'Amministratore Nazionale; allo stesso, salva diversa indicazione della Segreteria Nazionale, sono demandati i compiti e le

funzioni previste dalla legge sul trattamento dei dati sensibili; può intervenire in tutte le questioni collegate alla iscrizione al partito dei singoli soggetti, esprimendo pareri e dando direttive alle organizzazioni territoriali. **Allo stesso sono demandate tutte le funzioni previste dallo Statuto o delegate dalla Segreteria Nazionale.**

TITOLO VI - Rapporti con il MFR e la FGR

Art. 50 Movimento Femminile Repubblicano

Il PRI ritiene indispensabile, per lo sviluppo civile e sociale, la promozione della presenza politica e culturale delle donne nelle Istituzioni e in tutti gli organismi che, a diverso livello, contribuiscono alla realizzazione del bene comune. In coerenza con tale impostazione le donne iscritte al PRI e simpatizzanti, purché il numero delle aderenti non sia inferiore a dieci, possono costituire Circoli/sezioni del Movimento Femminile Repubblicano associati al PRI, con il diritto di designare una rappresentante, con voto consultivo negli organi direttivi del Partito competenti per territorio. I Circoli/sezioni femminili partecipano agli organismi di collegamento nazionale. Il MFR è rappresentato con voto consultivo nella Direzione Nazionale del Partito ai sensi dell'art. 45.

Art. 51 Federazione Giovanile Repubblicana

Il Partito attraverso la Federazione Giovanile Repubblicana, che è soggetta alle norme del presente Statuto ed agli organismi ed alle regole dallo stesso poste, facilita in tutti i modi possibili la diffusione delle idee e del programma repubblicano tra i giovani; si impegna, altresì a trasferire sul piano della propria iniziativa politica le tematiche concernenti la condizione giovanile ed i problemi politici e sociali delle nuove generazioni. La FGR designa i propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale ed è rappresentata nella Direzione Nazionale del Partito ai sensi dell'art. 45. Una rappresentanza della Federazione Giovanile Repubblicana partecipa a tutti gli organi deliberativi e direttivi del Partito. Al Consiglio Nazionale del Partito è demandato il controllo sul rispetto e l'osservanza delle norme statutarie attraverso il Responsabile Organizzativo Nazionale. L'iscrizione alla FGR dovrà prevedere un limite d'età che non potrà essere superiore ai 26 anni. La FGR si richiama ai principi di cui all'art. 1 e seguenti del presente Statuto. Gli iscritti alla FGR hanno gli stessi diritti e doveri degli iscritti al Partito, fissati dallo Statuto, e ad essi devono uniformare i propri comportamenti. L'organizzazione della FGR viene strutturata similmente alle strutture territoriali del Partito come da Statuto.

TITOLO VII – La Gestione finanziaria

Art. 52 L'amministratore nazionale

L'amministratore nazionale ha la responsabilità della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito, a lui è attribuita la rappresentanza nelle materie di sua competenza tra le quali per la parte amministrativa deve ricomprendersi anche La Voce Repubblicana. E' preposto allo svolgimento ed alla determinazione in autonomia e con piena libertà di forma, salve le norme imperative e fiscali cogenti, di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Attesta la regolarità dei pagamenti del Tesseramento.

Predispose sotto la propria esclusiva responsabilità il rendiconto di esercizio, redatto secondo la normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici e **lo sottopone per la verifica e l'approvazione** alla Direzione Nazionale di regola entro il **30 di Aprile** dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio. **Ciò al fine di consentire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge ex art. 9 comma 4 legge n°96/2012. In particolare ne assicura la trasparenza della gestione e delle modalità di esercizio, curandone l'informativa ai competenti organismi ed al Partito anche attraverso i canali ufficiali del sito ai sensi dell'articolo 10.** Il regolamento per l'Amministrazione fissa i criteri che devono guidare l'amministratore nello svolgimento delle proprie funzioni. Restano salve le norme imperative che regolano l'attività degli amministratori delle associazioni, previste dal codice civile vigente. L'Amministratore relazionerà al Congresso Nazionale sullo stato economico del Partito.

Art. 53 Risorse patrimoniali

Le risorse patrimoniali del Partito sono curate e gestite dall'Amministratore, e sono quelle previste dalla legge e dallo Statuto:

1. quote associative;
2. contributi volontari diretti e indiretti;
3. donazioni diverse;
4. beni mobili ed immobili ed eventuali diritti patrimoniali, reali o personali, acquisiti dal Partito.

La Direzione Nazionale determina l'importo delle quote associative ed **eventualmente** le risorse ai vari organi e strutture. Gli eventuali contributi statali per le elezioni nazionali, europee e regionali saranno attribuiti al Partito Nazionale. Le Direzioni Regionali, di Federazione, di Unione Comunale e le assemblee di Circolo/sezione potranno fissare un contributo aggiuntivo sulla tessera per le loro necessità finanziarie che sarà riscosso - se richiesto - tramite la Direzione Nazionale. Il contributo complessivamente fissato dalle organizzazioni periferiche non può eccedere il 50% di quello stabilito dalla Direzione Nazionale e deve essere deliberato a maggioranza dai componenti elettivi. Le strutture nazionali e periferiche del Partito possono raccogliere contribuzioni volontarie degli iscritti nei limiti e con le modalità previste dalla legge. I Circoli/sezioni hanno l'obbligo di sostenere l'organo di stampa del Partito sottoscrivendo un abbonamento annuo ordinario. Le organizzazioni territoriali del Partito hanno amministrazioni separate ed autonome.

Articolo 54 Società di Revisione

Il bilancio del Partito è sottoposto annualmente a certificazione secondo le normative vigenti; ove sia necessario o normativamente imposto, La Direzione Nazionale affida tale incarico ad un Revisore Unico o ad apposita società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39.

TITOLO VIII - Candidature elettorali e cariche pubbliche

Art. 55 Gruppi parlamentari e consiliari

I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali e in genere coloro che ricoprono cariche pubbliche, iscritti al PRI, sono tenuti come singoli ad osservare la disciplina del Partito e devono pertanto uniformare la loro condotta al suo indirizzo generale e alle deliberazioni degli organi competenti, mantenendo un costante collegamento con gli organi corrispondenti del Partito.

Art. 56 Designazioni

Le designazioni ad incarichi di Governo nazionale sono adottate dalla Direzione Nazionale congiuntamente ai gruppi parlamentari; quelle a livello regionale e locale dall'organo direttivo competente e dal gruppo consiliare repubblicano in seduta comune.

Art. 57 Candidature

I candidati alle elezioni politiche sono selezionate ed individuate dalla Direzione Nazionale su proposta del Segretario, sentite le Federazioni Regionali interessate. I candidati alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni politiche del Parlamento Nazionale sono selezionate ed individuate dalla Direzione Nazionale su proposta del Segretario. Per la presentazione delle liste di candidati al Parlamento Nazionale, le stesse sono approvate dalla Direzione Nazionale su proposta delle Federazioni Regionali competenti per territorio. Per le elezioni Regionali ed amministrative la competenza è delle strutture territoriali con le facoltà ed i limiti di cui all'art. 15 del presente Statuto. Sia nella individuazione dei candidati che nella composizione delle liste andrà perseguito l'obiettivo di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i sessi, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione. Quanto precede può essere delegato dalla Direzione al Segretario Nazionale. **Tutte le candidature dovranno essere oggetto di selezione democratica e comparativa, con possibilità di manifestare la volontà di accesso alle candidature e con criteri selettivi predeterminati e congrui.**

TITOLO IX – Incompatibilità

Art. 58 Incompatibilità

Le cariche di Segretario regionale, Federazione metropolitana o di Unione comunale sono comunque incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione e Assessore regionale, di Presidente del Consiglio regionale, di Presidente della Provincia e di Sindaco. Vi è altresì incompatibilità tra le suddette cariche di Partito e la carica di Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione di enti pubblici che siano nominati da organi elettivi e loro espressioni dello stesso livello. La carica di Segretario di Unione Comunale o di Circolo/sezione unico di comune è incompatibile con la carica di Sindaco o di Assessore comunale. I funzionari del centro nazionale del Partito e delle sue organizzazioni territoriali o parallele non possono far parte dei rispettivi organi elettivi politici e di controllo. Sono altresì incompatibili con le cariche di Segretario Nazionale, Regionale, di Federazione metropolitana e di Unione Comunale coloro che ricoprono incarichi a qualunque titolo retribuiti in organismi di rappresentanza imprenditoriale, professionale, sindacale, cooperativo su designazione del Partito. Nessun iscritto può far parte contemporaneamente di più di tre organi direttivi del Partito e di più di due organi esecutivi, né ricoprire la carica di Segretario politico in più di una organizzazione. Le designazioni a cariche amministrative sono nulle se il prescelto ha preso parte alla votazione; in tal caso la votazione viene ripetuta immediatamente.

Art. 59 Violazioni delle incompatibilità

In caso di violazione delle norme sulle incompatibilità, il Presidente del **Primo** Collegio Nazionale dei probiviri, invita l'iscritto - a carico del quale si sia verificato il cumulo di cariche incompatibili - a dichiarare la propria opzione per la carica preferita. In mancanza di opzione il **Primo** Collegio espletata l'istruttoria, procede a trasferire la procedura al Presidente del Secondo Collegio il quale riunita la Seduta Plenaria dei Probiviri deciderà sulla questione, con il rigetto o dichiarando la decadenza dell'interessato dalle cariche di Partito, a cominciare da quelle di minore rilievo politico, fino a ristabilire il rispetto delle norme sulle incompatibilità. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri può essere promossa dal direttivo di un organismo di Partito, o da qualsiasi iscritto.

TITOLO X - Sanzioni disciplinari e Collegio dei probiviri

Art. 60 Sanzioni

Gli iscritti possono incorrere nelle seguenti sanzioni: il richiamo; la sospensione dall'attività nel Partito per un periodo di tempo fino a sei mesi; l'espulsione dal Partito. La sospensione può essere comminata per attività contrastanti con le direttive degli organi del Partito che in base al presente Statuto hanno competenza a fissare l'indirizzo politico, organizzativo e amministrativo o per recidiva reiterazione di fatti che già hanno provocato il richiamo. L'espulsione può essere comminata per ripetute o gravi infrazioni alla disciplina del Partito.

Art. 61 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia del Partito. Il Collegio nazionale è composto da **dodici** componenti di cui 8 titolari e 4 supplenti, eletti dal Congresso Nazionale con lista allegata alla mozione congressuale e con le stesse modalità e termini di quella per il Consiglio Nazionale. **Resta in carica tre anni** Ove non indicato nella mozione congressuale, il Collegio nazionale, nella sua prima seduta, costituisce due sezioni ed **elegge il Presidente** di ciascuna - rispettivamente di sei componenti di cui quattro titolari e due supplenti - la seconda delle quali giudica in sede di appello sui ricorsi presentati avverso le decisioni rese dalla prima sezione come giudice di primo grado. **I componenti di una sezione non possono far parte anche dell'altra, restando separati ed esclusivi in prima o seconda istanza.** I probiviri non possono ricoprire cariche nelle corrispondenti organizzazioni del Partito o cariche pubbliche allo stesso livello. I Congressi di Federazione regionale, metropolitane e provinciali eleggono - fino al successivo congresso convocato per il rinnovo delle cariche - i rispettivi collegi dei probiviri, ciascuno composto di cinque componenti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, con voto limitato a due nominativi **onde consentire anche alla**

eventuale minoranza di eleggere propri rappresentanti.

Art. 62 Compiti dei Collegi, Decisioni finali, Segretario dell'Organo

I Collegi dei probiviri hanno il compito di giudicare sui casi di indegnità politica e di indisciplina degli iscritti, nonché sulle impugnative di atti illegittimi ai sensi degli statuti o dei regolamenti, e di dirimere vertenze tra iscritti in funzione di "corte d'onore". I Collegi dei probiviri provinciali, metropolitani e regionali adottano motivate decisioni finali a maggioranza dei propri componenti. Il Collegio Nazionale dei probiviri decide a maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni devono essere in ogni caso depositate presso la corrispondente organizzazione del Partito e inviate alla Direzione nazionale, almeno dieci giorni prima della notifica agli interessati. I Collegi dei probiviri sono i soli organi abilitati a giudicare eventuali infrazioni alle normative del presente Statuto. **Quando viene riunito il Collegio giudicante, il Presidente nomina il Segretario del procedimento, cui spetta il compito della verbalizzazione e della conservazione di atti e documenti. Può essere nominato anche soggetto estraneo al Collegio.**

Art. 63 Funzionamento Collegi e sostituzioni

I Collegi probivirali e le sezioni del Collegio nazionale dei probiviri eleggono ciascuno un proprio Presidente. In caso di cessazione di un proboviro dalla carica per qualsiasi causa ed a qualsiasi livello, subentra nell'ordine il primo dei supplenti. Nel Collegio nazionale dei probiviri il subingresso avviene nella medesima sezione cui era assegnato il proboviro sostituito. Analogamente si procede, limitatamente al singolo procedimento, in caso di astensione o ricusazione ammesse dal Collegio

Art. 64 Attivazione del Procedimento

La procedura innanzi al Collegio dei probiviri può essere promossa dal Direttivo di un organismo di Partito competente territorialmente oppure di iniziativa e con denuncia documentata di un iscritto al Partito. In casi di particolare gravità, anche politica, l'organo direttivo che ha promosso l'azione disciplinare - deliberando a maggioranza dei suoi componenti - può sospendere l'iscritto dal Partito per un periodo di sei mesi. Contro tale decisione può essere presentato ricorso **alla Prima sezione del Collegio nazionale dei probiviri**, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni.

Art. 64 Bis Procedimento innanzi al Collegio Nazionale

L'azione viene iniziata con la istanza – denuncia depositata presso la sede nazionale del Partito unitamente ai documenti ed alle allegazioni di parte istante; **entro quindici giorni il Presidente del Collegio assegna la procedura ad un componente che assume la qualifica di Istruttore del Procedimento**, il quale provvederà a tutte le attività necessarie ad istruire compiutamente la questione, sia attraverso richieste di documenti che ascoltando le parti od i testimoni dalle stesse indicati sia unitariamente che individualmente, fissando a tal scopo udienze di comparizione innanzi a lui onde consentire il massimo contraddittorio e la massima possibilità per ciascuna parte di esercitare in pienezza la propria difesa, sia di persona che a mezzo di avvocati o professionisti di competenza.

Conclusa questa fase del procedimento, L'istruttore rimette gli atti al Collegio unitamente alla propria relazione ed il Presidente fissa l'udienza collegiale per la discussione, comunicandola alle parti che in tale sede potranno svolgere le proprie conclusioni e depositare memorie.

Terminata la discussione il Collegio si ritira in Camera di consiglio per la decisione, che segue secondo quanto disposto dall'art.62.

Avverso la stessa è possibile proporre impugnazione innanzi al Collegio d'Appello con istanza depositata entro trenta giorni dalla comunicazione sempre presso la sede nazionale. Il Collegio d'Appello, di regola e salvo particolari esigenze decide in unica udienza collegiale. Si applica per quanto possibile la procedura sopra detta.

Per quanto compatibili sono applicabili le norme del Codice di Procedura Civile sui giudizi di Primo Grado (art. 175 e seguenti) e d'Appello (art. 325 e seguenti)

Le udienze, riunioni e qualsiasi altra attività istruttoria possono essere compiute in modalità telematica od a trattazione scritta; in tal caso la registrazione avrà la valenza della verbalizzazione.

Art. 65 Competenze

Ai Collegi delle Federazioni provinciali e metropolitane sono deferiti i casi riguardanti gli iscritti nell'ambito territoriale di loro competenza. Ai Collegi regionali sono deferiti i casi riguardanti gli iscritti che siano componenti degli organi direttivi regionali o consiglieri regionali, nonché le vertenze tra iscritti di diverse Federazioni provinciali e metropolitane della regione e gli appelli contro le decisioni dei Collegi di Federazioni provinciali e metropolitane. Al Collegio nazionale sono deferiti i casi riguardanti gli iscritti che siano componenti degli organismi Nazionali oppure parlamentari, nonché le vertenze fra iscritti a diverse Federazioni regionali, e tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Quando i Collegi regionali siano stati giudici di secondo grado, il ricorso al Collegio nazionale **in seduta plenaria** è ammesso solo per motivi inerenti alla competenza ed al rispetto delle norme statutarie relative alla contestazione degli addebiti, ai termini, alla difesa. La competenza del Collegio Nazionale **in seduta plenaria** si estende anche al merito quando la sanzione irrogata in secondo grado sia stata l'espulsione dal Partito. La Direzione Nazionale, in casi di rilevante complessità e gravità, può rimettere l'esame e la decisione di qualsiasi denuncia o ricorso e la cognizione di qualsiasi fattispecie **alla prima sezione del** Collegio nazionale dei Probiviri. Qualora entro **180** giorni da una denuncia o da una impugnativa o ricorso, il Collegio o sezione dei Probiviri che ne è investito non abbia depositato o notificato la decisione, chi li abbia proposti può adire direttamente il Collegio o sezione probivirale competente a livello immediatamente superiore. I Collegi dei probiviri che vengano comunque a conoscenza di casi di incompatibilità morale e di rilevanti deviazioni da fondamentali principi di Partito, a carico di iscritti sottoposti alla loro competenza, sono tenuti a comunicarlo alla Direzione **competente territorialmente** e ad esaminare tali casi per gli conseguenti provvedimenti.

Art. 66 Gravami – Termini

Contro le decisioni dei Collegi probivirali ai vari livelli nonché contro quelle del Collegio nazionale prese in primo grado è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento. Sui ricorsi in qualsiasi grado i Collegi decideranno entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso. Decorso inutilmente tale termine, chi abbia proposto il ricorso può adire direttamente il Collegio probivirale competente al livello immediatamente superiore. I ricorsi ai vari livelli hanno effetto sospensivo della sanzione irrogata o della decisione impugnata.

Art. 67 Diritto di difesa

Prima che siano prese in esame proposte o ricorsi che possano dar luogo ad applicazione di sanzioni, all'interessato devono essere contestati, a cura dell'Istruttore, gli addebiti ed i rilievi, con l'invito a presentare le proprie giustificazioni entro il termine di 20 giorni dalla ricezione delle stesse. Nella stessa comunicazione sarà indicata la data di comparizione avanti all'Istruttore, successiva allo scadere del termine testé indicato, affinché l'interessato, qualora lo ritenga opportuno e confacente alla propria linea difensiva, possa presentarsi personalmente per svolgere le proprie difese scritte od orali. L'Istruttore può delegare ad un terzo od altro dei componenti sia le indagini preliminari necessarie per la formulazione degli addebiti da contestare, sia l'esecuzione dei singoli atti istruttori.

Art. 68 Scioglimento di organi

I Comitati direttivi delle organizzazioni del Partito nei vari gradi sono sottoposti alla vigilanza degli organi esecutivi competenti per l'ambito territoriale più ampio e possono essere sciolti dai direttivi competenti con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, in caso di gravi e ripetute violazioni statutarie, di grave ed insuperabile contrasto con l'azione politica del Partito od assoluta disfunzione. La Direzione Nazionale del Partito, previa contestazione degli addebiti, in caso di inerzia dell'organo territorialmente competente, può sostituirsi a quest'ultimo, dopo averlo inutilmente invitato a provvedere; in caso d'urgenza, ai sensi dell'art. **48**, può provvedere il Segretario Politico oppure il Comitato di Segreteria. Ove nell'ambito del direttivo competente non si raggiunga la maggioranza qualificata in cui al comma precedente, ma quella semplice, il caso dovrà essere segnalato al Segretario Politico per i provvedimenti eventuali, ai sensi dell'art. **48**, e con ratifica a maggioranza semplice da parte della Direzione Nazionale. L'organo che ha emanato il

provvedimento procede alla nomina di un Commissario o di una Commissione straordinaria, ed indice l'assemblea o il Congresso per l'elezione del nuovo Comitato direttivo, entro il termine massimo di tre mesi dalla data dello scioglimento, prorogabili di altri tre mesi con il benestare della Direzione Nazionale. Il Commissario (o la Commissione straordinaria) esercita le funzioni dei Comitati direttivi, e deve sottoporre le domande di nuove iscrizioni alle assemblee dei Circoli/sezioni competenti. Avverso la delibera di scioglimento è dato ricorso di primo grado al Collegio dei probiviri dell'organo superiore a quello che ha adottato il provvedimento, e per i gradi successivi secondo le competenze previste per gli stessi. In ogni caso ogni controversia tra organismi periferici del Partito, che non dovesse trovare soluzione entro 60 giorni viene avocata dalla Segreteria Nazionale che ne propone la soluzione alla Direzione Nazionale.

Art. 69 Dimissioni negli organi direttivi

Nel caso di dimissioni all'interno degli organi direttivi, le surroghe devono essere operate entro 15 giorni dalle riscontrate vacanze, facendo subentrare i primi dei non eletti. Ove contemporaneamente si dimetta la maggioranza dei componenti di un organo direttivo, la Direzione dell'organo superiore attiva le procedure per il rinnovo degli organi. In caso di inerzia di tale Direzione, provvede il Segretario Politico o il Comitato di Segreteria ai sensi del secondo comma dell'art. 48.

Art. 70 Coordinamento politico ed azione commissariale

Il Coordinamento Politico locale, nei casi in cui gli organi competenti si trovino nell'impossibilità di esprimere un Segretario, ha la funzione di comporre gli eventuali diversi orientamenti politico-organizzativi emergenti e configgenti nelle realtà territoriali, con lo scopo di giungere all'unificazione nell'interesse superiore del Partito.

Il Comitato di coordinamento Politico Nazionale, composto da 3 a 5 componenti, è un organo temporaneo di durata massima di un anno; verrà eletto dal Consiglio Nazionale, nei casi in cui gli organi competenti si trovino nell'impossibilità di esprimere un Segretario Nazionale. Il Congresso straordinario, convocato dal Comitato di Coordinamento, segue regole che prevedono termini ridotti per lo svolgimento della conseguente necessaria attività degli organi.

TITOLO XI – Le Commissioni Permanenti

Art. 71 Commissione Statuto

Il Consiglio Nazionale elegge **nella prima seduta**, con voto limitato a tre nomi, **anche** tra i suoi componenti, la Commissione per lo Statuto del Partito, composta da cinque componenti. La Commissione statuto dirime gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra norme statutarie e norme regolamentari e tra norme regolamentari di diverso livello; esprime pareri agli organi del Partito su tutte le questioni attinenti allo statuto e ai regolamenti; prepara schemi di statuto e di regolamenti per le organizzazioni del Partito; suggerisce le modifiche che ritiene necessarie. Elege al proprio interno un presidente.

Art. 72 Modifiche statutarie

Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale. Il Congresso delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. È peraltro in facoltà del Congresso delegare al Consiglio Nazionale il compito di elaborare e di apportare modifiche allo Statuto. Il Consiglio Nazionale delibera con la maggioranza assoluta dei componenti. Ove però si tratti di modifiche per adeguare lo Statuto a norme di legge od imperative, o per consentire l'iscrizione al Registro dei Partiti politici, il Consiglio Nazionale può procedere all'approvazione in ogni caso.

Art. 73 Commissione Tesseramento

Al fine di assicurare la regolarità delle operazioni di tesseramento, e il loro costante controllo, il Consiglio Nazionale del Partito, nella prima sessione successiva al Congresso Nazionale, nomina con voto limitato a tre, **onde consentire alla minoranza di esprimere un proprio rappresentante**, una commissione di cinque componenti, che non ricevano stipendio o indennità fissa a carico del Partito. **Presiede la Commissione il Responsabile Nazionale del Tesseramento**. La Commissione, tramite il suo Presidente, può richiedere al Segretario del Partito ogni informazione concernente il numero dei Circoli/sezioni e quello degli iscritti. La Commissione riferisce ai competenti organi del Partito sulle eventuali irregolarità riscontrate. La Direzione Nazionale è tenuta a dare attuazione alle proposte della Commissione tesseramento e a verificare che le organizzazioni periferiche si attengano, per quanto di loro competenza, alle medesime proposte.

TITOLO XII - Disposizioni finali

Art. 75 Statuto e regolamenti

Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere approvati dai congressi locali appositi regolamenti. Tali regolamenti vanno trasmessi alla Commissione Statuto e, in mancanza di rilievi, entrano in vigore 30 giorni dopo l'avvenuto deposito. I regolamenti in nessun caso possono derogare alle disposizioni contenute nello Statuto. I regolamenti approvati da un organismo inferiore non possono essere in contrasto con quelli approvati da un organismo superiore.

Art. 76 Convocazione dei Congressi

La convocazione dei congressi delle Federazioni Regionali, metropolitane e provinciali e delle Unioni Comunali deve avvenire almeno un mese prima della data fissata e deve essere comunicata alla Direzione Nazionale. È facoltà della Direzione Nazionale convocare direttamente i congressi delle Federazioni Regionali, metropolitane e provinciali, delle e delle Unioni, quando siano scaduti i termini statutari e gli organi immediatamente superiori non abbiano provveduto. Analoga facoltà spetta alle Direzioni delle Federazioni metropolitane e provinciali nei riguardi dei Circoli/sezioni.

Art. 77 Modalità di partecipazione

Tutte le riunioni degli organismi collegiali, delle Commissioni e dei Probiviri sia Nazionali che delle organizzazioni territoriali, possono tenersi in modalità telematica ed è possibile essere presenti e partecipare da remoto, mediante apparati audiovisivi od anche solo audio.

In tal caso il componente si considera a tutti gli effetti come presente alla seduta.

La verbalizzazione è sostituita dalla registrazione della seduta.

ART.78 NORMA FINALE E TRANSITORIA

Il presente Statuto è stato approvato su delega del Congresso Nazionale del Partito nella seduta del Consiglio Nazionale del **giorno trenta Settembre 2023 alle ore _____** previa lettura individuale degli articoli di cui è composto e viene dichiarato immediatamente esecutivo.

Il Presente Statuto sarà depositato presso un Notaio o Pubblico Ufficiale al fine di ottenere la qualificazione di atto pubblico con il suo integrale contenuto. A tale adempimento espressamente il Congresso ha delegato ed incaricato il Segretario Nazionale.

Sottoscrivono il presente attestandone la conformità alla volontà congressuale i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale

Pietro Currò

Alessandra Ascari Raccagni

Salvatore Piro